

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO. BLOISE, BARDI, FORMICA, CIPELLINI, CASTELLACCIO, ALBANESE e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1970

Disciplina nell'assegnazione di appartamenti costruiti con il concorso della pubblica spesa ed eventuale revoca del beneficio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae motivo dalla doverosa e responsabile necessità di disciplinare la politica dell'assegnazione della casa che rappresenta in una società avanzata un bene primario irreversibile, ma in un clima di giustizia distributiva quanto mai ortodossa, ad evitare possibili e facili speculazioni, che contrastano con lo spirito informatore delle disposizioni, che si propongono di assicurare un tetto al cittadino, il cui limitato reddito non gli consente di procurarselo da sé.

Si rende pertanto indilazionabile ed urgente che il legislatore ponga chiaramente dei limiti nell'assegnare la casa a chi non l'ha, scongiurando che nel sistema si renda possibile l'inserimento di chi con il concorso di una legislazione, che si presta ad interpretazioni di comodo, si assicura la possibilità di un secondo e qualche volta anche di un terzo appartamento, costruiti con il concorso della pubblica spesa (articoli 1 e 2).

Non solo, ma occorre anche provvedere al recupero di appartamenti, già assegnati, qualora le mutate condizioni di reddito dell'assegnatario siano tali da escludere il medesimo dalla continuità del beneficio ed in tal caso con il diritto di ripetere quanto

ha corrisposto a titolo di riscatto, sempre che non si sia perfezionata l'operazione del riscatto stesso; nel qual caso si intende definitivamente acquisita la proprietà in favore dell'assegnatario o legittimi suoi eredi (articolo 3).

La revoca dell'assegnazione dell'appartamento comporta il diritto di prelazione in favore del locatario, se vi è stata locazione e che è in regola per invocare il diritto alla assegnazione.

Ed ancora occorre recuperare l'importo di quanto fu erogato dallo Stato nella costruzione di fabbricati in cooperativa, se il condomino — prima ancora che si maturasse il diritto al riscatto — abbia proceduto alla vendita dell'appartamento (articolo 4).

Infine, per snellire la procedura richiesta, ai fini di individuare le irregolarità conseguenti all'entrata in vigore del presente disegno di legge, si ravvisa l'opportunità di fare obbligo (articolo 5) al cittadino interessato a farne doverosa segnalazione agli uffici dell'Istituto autonomo per le case popolari, per non incorrere in determinate sanzioni finanziarie, che sarebbero giustificate anche per il motivo che, non ottemperando all'obbligo relativo, documenterebbe di avere operato in mala fede.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sfugge alla sensibilità degli onorevoli senatori l'aspetto sociale ed economico di questa iniziativa parlamentare.

Infatti socialmente il presente disegno di legge mira a far rientrare nel binario della più assoluta legalità quanti si sono avvalsi di disposizioni il cui testo e relativa interpretazione hanno consentito abusivismi, che non vanno ulteriormente tollerati. Sotto l'aspetto economico è evidente che lo Stato si pone nella condizione di rivedere tutta una vasta panoramica della pubblica edilizia, recuperando migliaia e migliaia di appar-

tamenti, da rendere disponibili con relativa immediatezza, alleviando in tal modo l'assillante e grave preoccupazione, che mai come oggi incombe a carico della pubblica spesa nell'impegno da parte dello Stato di dover reperire i fondi, la cui misura verrà notevolmente ridotta in rapporto alla ridimensionata necessità di quanti tuttora giustamente si agitano nel reclamare l'adempimento di un obbligo sociale.

Per questo non dubitiamo che il presente disegno di legge sarà oggetto della incondizionata adesione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assegnatario di un appartamento costruito con il concorso del pubblico denaro e che successivamente alla assegnazione è riuscito a procurarsi per sè o per un familiare convivente altro appartamento, decade dal diritto della prima assegnazione, che gli viene così revocata; in tal caso, se l'appartamento risulti dato in locazione, lo stesso viene offerto con diritto di prelazione al locatario sempre che questi ne abbia titolo.

Art. 2.

L'assegnatario che a seguito di trasferimento in altra residenza e che non occupando fisicamente l'appartamento documenta di fatto di non averne bisogno, decade dal diritto dell'assegnazione a sua volta concessa, a meno che non ne sia stato costretto, restando però nella stessa località di residenza, da esigenze dell'aumentato numero dei componenti il proprio nucleo familiare e sempre che trattisi di un appartamento non superiore ai tre vani.

Art. 3.

L'assegnatario che per migliorate condizioni di reddito e che se fossero state preesistenti all'epoca in cui gli venne concessa l'assegnazione dell'appartamento costruito con il concorso del pubblico denaro non avrebbe avuto titolo all'assegnazione medesima, decade dal beneficio di cui sopra.

Art. 4.

Se l'assegnatario — anche se trattasi di condomino facente parte di cooperativa, che si è avvalso di mutuo con il concorso della pubblica spesa — ha venduto ovvero vende l'appartamento non ancora riscattato, è obbligato al rimborso del valore commerciale

dell'immobile come da perizia dell'ufficio tecnico erariale in rapporto ai benefici di natura economica erogati dallo Stato.

Art. 5.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni contemplate dalla presente legge, non provvede entro il termine di sei mesi a farne segnalazione agli organi competenti, è soggetto ad una multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 in relazione al valore commerciale dell'appartamento in contestazione.

Art. 6.

Nei casi previsti dalla presente legge si ha il diritto di ripetere le somme corrisposte a titolo di riscatto, nei limiti del 50 per cento, ritenendo equo che la metà non rimborsata debba essere incamerata a titolo di canone.